30698-22

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

Luca Ramacci - Presidente -

Claudio Cerroni

Giovanni Liberati

Vittorio Pazienza – Relatore -

Enrico Mengoni

ha pronunciato la seguente

Sent. n. sez. 914

CC – 19/05/2022

R.G.N. 7101/2022

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste nel procedimento a carico di:

1) (omissis), nato a (omissis);

2) (omissis), nato a (omissis)

3) (omissis), nata a (omissis)

4) (omissis) s.r.l.

avverso l'ordinanza emessa il 11/11/2021 dal Tribunale di Trieste

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata

- 4 AGO 2022

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 11/11/2021, il Tribunale di Trieste, in accoglimento della richieste di riesame proposte dagli indagati (omissis), (omissis) (omissis), (omissis) e (omissis) s.r.l. (avente diritto alla restituzione), ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti dei predetti e finalizzato alla confisca anche per equivalente, ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74

del 2000, del profitto del reato continuato di dichiarazione fraudolenta finalizzato all'evasione dell'IRES (contestato ai (omissis) per gli anni di imposta 2015-2019), dichiarazione infedele finalizzata all'evasione dell'IRES (contestato al (omissis) per gli anni di imposta 2016/2019), concorso nella emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte della (omissis) (contestato a tutti i predetti indagati per l'anno di imposta 2020). Tali incolpazioni sono state formulate con riferimento alle rispettive qualità di legale rappresentante della (omissis) (l (omissis)), amministratore di fatto della stessa società ((omissis)), legale rappresentante della (omissis) s.p.a. (l(omissis). Nella motivazione dell'ordinanza, il Tribunale chiarisce che la richiesta di riesame era stata presentata anche dalla predetta società, e che la relativa posizione non era stata inserita per un mero disguido di cancelleria: il ricorso della (omissis) ha quindi trovato separata trattazione in altro provvedimento di riesame unitamente a quelle di altri soggetti destinatari del medesimo decreto di sequestro emesso dal G.i.p. in data 06/10/2021).

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, censurando la decisione del Tribunale che non aveva tenuto in alcun conto le dichiarazioni confessorie rese da una pluralità di indagati pur menzionate dal G.i.p., ed era quindi incorso nel medesimo difetto motivazionale asseritamente rilevabile nel decreto di sequestro. Si evidenzia quindi che il provvedimento del Tribunale era affetto da un deficit di logica formale (per non essere stato considerato uno dei cardini della motivazione del decreto del G.i.p.) e da un deficit sostanziale (per il mancato apprezzamento delle confessioni). Si censura inoltre il rilievo del Tribunale secondo cui dovrebbe attribuirsi una valenza disarticolante al fatto che, in 19 casi, era stato riscontrato un effettivo carico di materiali da parte della (omissis) presso la (omissis) (a fronte di 350 altri casi in cui le operazioni risultanti dalla contabilità erano senz'altro fittizie).

3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, condividendo i rilievi del P.G. ricorrente.

4. Con memoria del 11/05/2022, il difensore del (omissis) replica alle argomentazioni del P.G. e insiste per una declaratoria di inammissibilità del ricorso, proposto per motivi non consentiti (vizio di motivazione) e comunque manifestamente infondato, avendo il Tribunale compiutamente argomentato in ordine all'assenza di un'autonoma valutazione da parte del G.i.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La valutazione degli odierni ricorsi rende preliminarmente opportuno un richiamo dei consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte in materia cautelare reale, con particolare riferimento, anzitutto, all'oggetto e ai limiti dello scrutinio di legittimità; in secondo luogo, ai poteri del giudice del riesame qualora la motivazione dell'ordinanza applicativa della misura manchi ovvero non contenga l'autonoma valutazione, da parte del giudice emittente, della sussistenza dei presupposti applicativi del sequestro e degli elementi offerti dalla difesa; infine, ai limiti in cui il dovere argomentativo qui appena richiamato può ritenersi correttamente assolto attraverso l'utilizzo della motivazione *per relationem*.

2.1. Quanto al primo aspetto, viene in rilievo l'insegnamento, assolutamente consolidato, secondo cui «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli *errores in iudicando* o *in procedendo*, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (così ad es. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01. Nello stesso senso, v. anche Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01, secondo la quale «in tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen.»).

Si tratta di un orientamento che trae fondamento da una ormai risalente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01), e che è stato ribadito anche in epoca recentissima (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 24641 del 04/03/2022, Moncada).

2.2. Per ciò che riguarda il secondo aspetto, viene anzitutto in rilievo il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo il quale «nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma settimo dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa» (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789 – 01).

Subito dopo l'intervento del Supremo Consesso, si è ulteriormente precisato, da parte di questa stessa Sezione, che «in tema di motivazione dei provvedimenti

cautelari reali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché di quelli forniti dalla difesa (evincibile dal rinvio operato dall'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen. alle disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale del riesame, introdotte dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell'art. 309 stesso codice), impone al giudice di esplicitare, anche eventualmente *per relationem*, le ragioni per le quali ritiene di poter attribuire, al compendio indiziario, un significato coerente alla integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura; con la conseguenza che la mancanza di un apprezzamento indipendente, rispetto agli atti valutativi espressi dai diversi attori processuali, è equiparata alla omessa motivazione ed integra, pertanto, il vizio di violazione di legge» (Sez. 3, n. 2257 del 18/10/2016, dep. 2017, Burani, Rv. 268800 – 01, la quale, in applicazione del principio, ha ritenuto legittimo l'annullamento, da parte del Tribunale del riesame, di un decreto di sequestro preventivo esclusivamente costituito, sul piano motivazionale, da una sintesi astratta del contenuto delle imputazioni cautelari e da un richiamo integrale, privo di analisi, all'informativa di polizia giudiziaria, osservando che una precisa perimetrazione della domanda cautelare, da parte del Pubblico Ministero, agevola il giudice nel giustificare la coercizione mediante l'enunciazione degli elementi che la sorreggono, ma non lo esonera dal dovere di indicare il collegamento fra i fatti da provare, enucleabili dalle imputazioni provvisorie, e le singole posizioni soggettive).

Anche tale indirizzo ermeneutico ha trovato plurime conferme, all'interno di pronunce recenti (cfr. Sez. 2, n. 17062 del 07/04/2022, Caruso; Sez. 3, n. 24153 del 27/04/2021, Dezio; Sez. 4, n. 14202 del 16/12/2020, dep. 2021, Moretti).

2.3. Quanto infine alla terza questione in precedenza richiamata, deve qui richiamarsi il recente arresto secondo cui «l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari può ritenersi assolto *per relationem*, mediante il mero rinvio ad altri atti del procedimento, quando questi abbiano un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione, ma non anche quando si faccia rinvio a documenti complessi e contenenti aspetti valutativi, soprattutto se la decisione riformi o modifichi precedenti decisioni assunte dallo stesso organo o da altro organo giudiziario» (Sez. 5, n. 24460 del 08/02/2019, Foffo, Rv. 276770 – 01).

Sulla impossibilità di considerare l'obbligo motivazionale con la tecnica della *relatio* ad altri atti del procedimento, nelle ipotesi in cui questi ultimi, anche se puntualmente richiamati, non abbiano contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo, ma siano costituiti da documenti complessi e contenenti aspetti valutativi, v. già in precedenza Sez. 3, n. 12464 del 04/03/2010, C., Rv. 246465 – 01; Sez. 6, n. 46080 del 29/10/2015, Talbi, Rv. 265338 – 01).

3. In tale cornice ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, deve ora procedersi all'esame dell'ordinanza oggetto dell'odierno ricorso, con la quale il Tribunale di Trieste ha annullato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla

confisca di cui all'art. 12-bis d.lgs. con riferimento alle già ricordate imputazioni concorsuali di dichiarazione fraudolenta ed infedele, e di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, (formulate a carico del (omissis) nella qualità di legale rappresentante della (omissis) , e di (omissis) e (omissis) (omissis) nelle rispettive qualità di legale rappresentante e amministratore di fatto della (omissis)).

3.1. Il Collegio triestino ha anzitutto inquadrato (pag. 1 segg.) il contesto in cui era maturata la richiesta di sequestro del P.M., formulata nell'ambito della seconda fase di una complessa indagine avente ad oggetto l'ipotesi di un vasto traffico illecito di rifiuti, posto in essere anche attraverso artifici contabili attestanti operazioni di acquisto, vendita, carico e scarico ecc., ritenute dall'accusa "soggettivamente inesistenti".

Si riferisce in particolare che in tale prima fase, culminata nell'adozione di misure cautelari personali e reali per i reati di associazione per delinquere e traffico illecito di rifiuti, era emerso un "primo livello" di soggetti indagati, amministratori di fatto ((omissis) , (omissis) , (omissis)) o di diritto ((omissis), (omissis)) delle società utilizzate per l'attività illecita ((omissis) s.r.l., (omissis) s.r.l., (omissis) s.r.l.). Nella seconda fase investigativa, erano emersi ulteriori soggetti (tra cui gli odierni ricorrenti e le società rispettivamente amministrate) ai quali erano stati contestati una serie di reati tributari commessi – secondo l'ipotesi accusatoria – nell'attività di essenziale cooperazione con il "primo livello" e le predette società, secondo schemi ricorrenti (forniture "in nero" al sodalizio, acquisti di rifiuti in realtà già posseduti, acquisti da ignoti "regolarizzati" dal sodalizio attraverso le false fatturazioni).

3.2. Il Tribunale ha quindi dettagliatamente esposto (pag. 5 segg.) il contenuto della richiesta di sequestro, conseguente all'analisi dei rapporti tra la (omissis) e le predette società: rapporti ricostruiti dall'Accusa combinando gli esiti degli accertamenti documentali (file excel tratti dalla contabilità (omissis)) e l'osservazione diretta, da parte degli investigatori, di alcuni episodi (cfr. pag. 5 per la (omissis) e pag. 6 per la (omissis) : movimentazione di alcuni camion, carico e scarico di materiale in termini non coerenti con il dato documentale, verosimili consegne di danaro da parte di (omissis) e (omissis) , frequente presenza del (omissis) negli spazi delle società) avvenuti nel periodo gennaio-marzo 2019 quanto a (omissis) , maggio-giugno 2019 quanto a (omissis) , ritenuti dimostrativi del carattere fraudolento delle operazioni medesime (si evidenzia anzi che, ufficialmente, la (omissis) non aveva mai intrattenuto rapporti commerciali con la (omissis) e la (omissis)).

In particolare, l'analisi della contabilità relativa ai giorni degli episodi monitorati aveva consentito di attribuire alle due società, fornitrici "in nero" della (omissis), un codice identificativo (rispettivamente, B1 e J). Esaminando in contabilità le operazioni cui era abbinato tale codice, era stato quantificato – per (omissis) - un risparmio di imposta commisurato all'importo totale delle

fatture emesse da (omissis) nei suoi confronti; quanto a (omissis), il risparmio di imposta conseguente elle forniture "in nero" era commisurato all'importo totale delle fatture emesse da (omissis) ai propri aventi causa, nel senso che, secondo l'ipotesi accusatoria, "tutto quanto venne fatturato da (omissis) ai propri acquirenti, per merce fornitale da (omissis), corrisponderebbe esattamente a quanto pagato da (omissis) in contanti" a tale fornitore, "quale corrispettivo per la cessione in nero di quei materiali" (pag. 8 dell'ordinanza impugnata). Su tali basi, erano state formulate (pag. 8) le incolpazioni a carico dei (omissis) di dichiarazione fraudolenta (per gli anni 2015-2019: cfr. peraltro pag. 9 dell'ordinanza per la discrasia rilevata tra incolpazioni e ricostruzione fattuale) e del (omissis) (2016-2019) di dichiarazione infedele, in relazione all'omessa indicazione degli importi come sopra calcolati; nonché, per l'anno 2020 (in relazione al quale non era ancora scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazioni), l'incolpazione di concorso con gli indagati del "primo livello" nella emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

3.3. Il Tribunale di Trieste ha quindi ripercorso la motivazione del decreto di sequestro, consistente (per ciò che riguarda il *fumus*): nel preliminare riferimento alle considerazioni svolte in sede cautelare personale (sia quanto agli indagati per cui la misura era stata accolta, sia quanto agli indagati per cui non erano stata ravvisate esigenze cautelari), in base al "semplice principio secondo il quale 'nel più sta il meno'"; in un integrale richiamo alle annotazioni della Guardia di Finanza del 20/07/2021 (con particolare riferimento, quanto ai (omissis), al richiamo di un episodio ritenuto dimostrativo della posizione (omissis) di simulato acquirente dalla (omissis); quanto al (omissis), alle annotazioni di P.G. 22/06/2021 e 21/07/2021, ed in particolare agli sviluppi investigativi comprovanti che il materiale apparentemente proveniente da altre società – (omissis) ecc. – veniva in realtà fornito alla (omissis) e alla (omissis) dalla (omissis)).

Sono state quindi richiamate le censure difensive, imperniate essenzialmente sulla assenza di un vaglio autonomo delle ipotesi accusatorie e della sussistenza dei presupposti fondanti la misura reale, sulla illegittimità dell'acritico rinvio ad atti contenenti delicati profili valutativi e delicate implicazioni ulteriori rispetto a quanto accertato, sull'assoluta assenza di analisi e richiami in ordine alle specifiche figure di reato contestate, sugli errori di diritto e sulle contraddittorietà trasfuse nella motivazione *per relationem*, sulla violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e proporzionalità.

3.4. All'esito di tale esposizione, il Tribunale di Trieste ha accolto le censure formulate dalle difese in ordine alla motivazione del decreto di sequestro, ritenuta non integrabile alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite Capasso (cfr. *supra*, § 2.2).

3.4.1. Il Giudice del riesame ha anzitutto posto in rilievo che il G.i.p. non era stato chiamato a valutare, sia pure nella sola prospettiva del *fumus commissi delicti,* l'esistenza di una serie operazioni inesistenti o di cessioni "a nero" di scarti

metallici, sottese alle movimentazioni dei camion nei casi monitorati: essendo oggetto della verifica, in realtà, "la prospettata valenza ed estensione ad altro di tali fatti", ovvero "la sussumibilità dei fatti così vagliati entro le richiamate norme incriminatrici e i presupposti per disporre un sequestro ex art. 12-bis d.l.vo 74/2000, ed in relazione a quelle annualità, e a quegli importi, prospettati dal P.M." (cfr. pag. 16 dell'ordinanza). Sempre con riferimento all'oggetto del sequestro, il Tribunale ha sottolineato che il vaglio del G.i.p. avrebbe dovuto riguardare la misura del profitto – da quantificare secondo i parametri elaborati dalla giurisprudenza per determinare l'imposta evasa - e l'estensione temporale dell'attività illecita contestata ai sensi dell'art. 4, oltre alla quantificazione del prezzo eventualmente conseguito per l'emissione delle fatture di cui alla contestazione ex art 8.

In relazione a tali aspetti, il Tribunale di Trieste ha posto in rilievo l'assoluto silenzio motivazionale del decreto di sequestro, che nemmeno aveva nominato le norme incriminatrici contestate, "essendosi recepita *de plano* anche la determinazione degli importi da sequestrare, come proposta dalla P.G., senza offrire contezza delle ragioni, e dei criteri, in virtù dei quali sono state ritenute congrue quelle valutazioni e quei calcoli" (pag. 16 cit.).

3.4.2. Sotto altro profilo, il Giudice del riesame ha evidenziato che la *relatio* operata dal G.i.p. si poneva in aperto contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. *supra*, § 3.3), dal momento che erano stati integralmente recepiti contenuti "prettamente argomentativi e valutativi" prospettati dalla Guardia di Finanza.

Il Tribunale ha così evidenziato che, lungi dal limitarsi a profili meramente descrittivi o ricostruttivi di vicende direttamente vagliati, le informative cui era stato fatto integrale ed indistinto rinvio presentavano contenuti funzionali a sostenere la prova per fatti ulteriori e diversi (per tipologia e/o estensione temporale) rispetto a quelli accertati direttamente, nonché "a qualificare tanto i fatti accertati, quanto quelli non accertati bensì ricavati dai primi in via probabilistica e presuntiva, entro la norma incriminatrice, ed a quantificarne il profitto, a sua volta, su premesse valutative" (pag. 18 dell'ordinanza impugnata).

3.5. Nella parte conclusiva del provvedimento (pag. 19 segg.), il Tribunale di Trieste ha inteso altresì porre in rilievo alcune criticità rilevabili nel compendio argomentativo strutturato dal G.i.p. attraverso la *relatio* di cui si è detto. Per le ragioni che verranno successivamente esposte, è qui sufficiente richiamare in sintesi i rilievi formulati.

In primo luogo, con riferimento alle contestazioni a (omissis), è stato rilevato che la presunzione di fittizietà di tutte le fatture emesse nei confronti della predetta società non era coerente con la mancata acquisizione, per una parte delle annualità contestate, dei file utilizzati per abbinare le sigle ai vari interlocutori delle società (omissis) ed (omissis) (cfr. sul punto pag. 20). Sempre con riferimento alla (omissis), si è per un verso sottolineato che l'acritico recepimento totale delle

risultanze investigative, da parte del G.i.p., aveva riguardato anche elementi di segno contrario (cfr pag. 21). Per altro verso, è stata posta in rilievo l'erroneità della contestazione in concorso tra l'utilizzatore ed i correi emittenti le fatture riportate in dichiarazione, essendo un siffatto concorso escluso dall'art. 9 dello stesso decreto.

Quanto al (omissis) e alla (omissis), il Tribunale ha osservato, con riferimento alle contestazioni ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 formulate in concorso con gli emittenti le fatture, le aporie correlate al fatto che il ricorrente non aveva fatto uso delle fatture, né le aveva emesse, né erano stati forniti elementi idonei a rendere "afferrabile" il concorso: fermo restando il carattere irrealistico ed antieconomico dell'ipotesi per cui i fornitori in nero di (omissis) ed (omissis) avrebbero conseguito un profitto pari all'importo delle fatture emesse da queste ultime, rivendendo la merce ai clienti (cfr. pag. 23).

Inoltre, con riferimento all'incolpazione ex art. 8 per l'anno di imposta 2020 (in relazione al quale era stato contestato il concorso nelle fatture per operazioni inesistenti dal momento che non era ancora scaduto il termine per le dichiarazioni, e non vi era quindi stata utilizzazione), il Tribunale ha rilevato il contrasto tra la determinazione della somma sequestrabile (individuata nel profitto in misura pari all'evasione IRES calcolata sulle fatture) e la più recente elaborazione giurisprudenziale secondo cui – rifuggendo da automatismi - il sequestro poteva essere ipotizzato in relazione al solo prezzo del reato ex art. 8, pari al compenso versato dall'utilizzatore per l'emissione delle fatture. Tuttavia, nel caso di specie, l'importo riportato in fattura quantificava il prezzo del reato pagato al fornitore in nero, il prezzo conseguito dall'emittente le fatture e il profitto del reato conseguito dagli utilizzatori di queste ultime, secondo "uno schema di responsabilità concorsuale e solidaristica, entro il cui alveo tutto viene posto a carico di tutti" (cfr. pag. 26).

4. Ritiene il Collegio che le valutazioni espresse dal Tribunale di Trieste, in ordine alla mancanza di autonoma valutazione da parte del G.i.p., e all'impossibilità di integrare la motivazione del decreto di sequestro, ritenuta per certi versi apparente (ricorrendo tale vizio «allorchè il provvedimento si limiti ad indicare le fonti di prova della colpevolezza dell'imputato, senza contenere la valutazione critica ed argomentata compiuta dal giudice in merito agli elementi probatori acquisiti al processo»: cfr. Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci, Rv. 265322), siano non solo del tutto immuni da criticità deducibili in questa sede (cfr. *supra*, § 2.1), ma anche pienamente aderenti al contenuto del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p.

Si è visto infatti che quest'ultimo risulta del tutto privo di qualsiasi rielaborazione critica del materiale acquisito, nella (doverosa) prospettiva imposta dal tenore delle specifiche incolpazioni di dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele ed emissione di fatture per operazioni inesistenti contestate ai (omissis) e al (omissis) (reati nemmeno menzionati dal G.i.p.). E' dunque totalmente mancata

un'autonoma valutazione non solo in ordine alla determinazione delle somme cui parametrare il sequestro funzionale alla confisca ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, e ai criteri adottati a tale scopo dall'Accusa sulla scorta degli atti investigativi, ma anche – ed anzi prima ancora – in ordine alla stessa plausibilità di una prospettazione di totale fittizietà delle operazioni, proiettata a ritroso negli anni di imposta, basandosi sull'incrocio tra gli episodi monitorati nella primavera del 2019 e i dati documentali disponibili: analisi che sarebbe stata tanto più necessaria alla luce delle plurime discrasie evidenziate dal Tribunale, con particolare riferimento alla mancata acquisizione integrale della documentazione, e alla irragionevolezza di un profitto per il venditore "in nero" pari all'importo della fattura emessa dal compratore in occasione della rivendita al proprio cliente della merce acquistata (cfr. *supra*, § 3.5).

Altrettanto fondato deve ritenersi il rilievo contenuto nell'ordinanza, alla luce della già richiamata elaborazione giurisprudenziale (cfr. *supra*, § 2.3), in ordine alla illegittimità del mero rinvio agli atti di P.G. contenenti da passaggi schiettamente valutativi, quali quelli relativi alla retrospettiva fittizietà di tutte le operazioni precedenti a quelle monitorate, alla quantificazione del profitto delle attività illecite, ecc.

5. Le considerazioni fin qui svolte assumono, all'evidenza, carattere assorbente, ed esimono pertanto dall'analisi specifica dei profili di criticità ravvisati dal Tribunale in ordine al *fumus* (cfr. *supra*, § 3.5).

Deve comunque osservarsi che la questione dell'assoluto difetto di autonoma valutazione da parte del G.i.p., e dell'impossibilità di integrare la motivazione del decreto affetto da tale vizio, è rimasta priva di effettiva confutazione da parte del ricorrente, che ha sviluppato argomenti volti a censurare la motivazione del Tribunale in relazione al mancato o erroneo apprezzamento di elementi a sostegno dell'ipotesi accusatoria: ovvero – prescindendo da ogni rilievo in ordine alla compatibilità di tali censure con il ristretto ambito dello scrutinio di legittimità (cfr. supra, 2.1) - in ordine a profili che, come si è appena osservato, appaiono superati dalla fondatezza del preliminare rilievo sul difetto di autonoma valutazione.

6. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso del P.M.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 19 maggio 2022

Il Consigliere estensore
Vittorio Pazienza

Il Presidente
Luca Ramacci

9